



**REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE ALLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E
ALL'ESPLETAMENTO DEI CORSI E
DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO VENATORIO E
ALL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA ED
IMBALSAMAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 7 del 27/11/2000

**REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE
ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E ALL'ESPLETAMENTO DEI CORSI E DEGLI
ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO E ALL'ATTIVITA' DI
TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE**

(art.2, comma 1, lett.m e comma 2 lett.c, L.R. 17/99, art. 22 L.157/92, art.34-40-41-42 e 43 L.R. 70/96)

**ART.1
NORMA GENERALE**

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative trasferite ed attribuite alla Provincia di Cuneo dal 1° comma, lettera m) e dal 2° comma, lettera c) dell'art.2 della L.R. 08/07/1999, n.17.
2. In particolare, disciplina la costituzione, il funzionamento e i compensi della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento de:
 - l'abilitazione venatoria;
 - l'abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi;
 - l'abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati;
 - l'autorizzazione all'attività di tassidermia ed imbalsamazione.
3. Disciplina, inoltre, il corso di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati.

**ART.2
COMMISSIONE D'ESAME**

1. Presso la Provincia di Cuneo è costituita, per effetto delle norme di cui in oggetto, la Commissione provinciale d'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio venatorio e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei.
2. La Commissione di cui al comma precedente è composta dal Presidente, da un numero compreso tra 5 e 8 membri effettivi di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, un laureato in scienze agrarie e dal segretario.
3. In particolare, essa è composta da:
 - un dirigente o un funzionario della Provincia di Cuneo di livello non inferiore all'8° Q.f., esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
 - un esperto in zoologia applicata alla caccia;

 - un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
 - un esperto in tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - un esperto in norme di pronto soccorso;
 - un esperto di comportamento venatorio, territorio e fauna della zona delle Alpi.

Nel corso degli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione e a seguito dell'emanazione del relativo "regolamento regionale" di cui al 2° comma dell'art.34 della L.R. 70/96, la Commissione è integrata da un laureato in veterinaria, da un esperto in tecniche di tassidermia e da un perito conciaro

4. Nel corso delle lezioni sul campo e della prova pratica, di cui al 5° e 6° comma del successivo art. 7, inerente al corso di preparazione e all'esame per il conseguimento dell'abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati, la Commissione può avvalersi dell'accompagnamento di una guida iscritta al Collegio Regionale delle "guide alpine".
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia, assegnato funzionalmente al servizio tutela della fauna e disciplina della caccia, individuato dal Dirigente competente in materia che, oltre alla verbalizzazione delle singole sessioni d'esame, è chiamato a redigere i certificati di abilitazione venatoria e d'autorizzazione ai candidati dichiarati idonei.
6. La Commissione si intende validamente insediata con la presenza di almeno tre membri effettivi.
7. Il Presidente, in caso di assenza, nomina un suo delegato.
8. Nel corso delle lezioni sul campo e della prova pratica, di cui al 5° e 6° comma del successivo art. 7, il segretario, in caso di assenza, è sostituito da un membro effettivo della Commissione, nominato dal Presidente.

ART.3

NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione di cui al precedente art. 2 è nominata con "decreto" del Presidente della Provincia in base ai "curricula" attestanti per ciascuno le esperienze maturate nelle varie discipline.
2. La durata in carica della Commissione è pari a quella dell'organo che l'ha nominata.
3. Essa peraltro esercita le proprie funzioni sino alla costituzione della nuova Commissione.

ART.4

CONDIZIONI OSTATIVE

1. Non possono far parte della Commissione i dirigenti delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché i Presidenti ed i Vice-Presidenti degli organi direttivi di caccia programmata.
2. Parimenti, non possono far parte della Commissione coloro che siano incorsi, negli ultimi 5 anni, in sanzioni per infrazioni in materia di tutela della fauna ed esercizio venatorio.

ART.5

DOMANDA D'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Al fine di essere ammesso a sostenere gli esami disciplinati dal presente regolamento, il candidato dovrà presentare domanda in carta da bollo a corso legale, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dalla Provincia di Cuneo, corredata dagli allegati richiesti e dall'attestazione

dell'eventuale versamento, nei tempi e modi da essa indicati, delle somme da corrispondersi dal candidato a titolo di parziale rimborso delle spese, la cui entità è determinata dalla Provincia.

ART.6 **PROGRAMMI E PROVE D'ESAME**

1. Costituiscono materie per il conseguimento dell'abilitazione venatoria:

A) LEGISLAZIONE VENATORIA

- Le normative comunitarie, statali e regionali sulla tutela della fauna selvatica e la disciplina della caccia;
- Porto d'arma e licenza di caccia, tesserino regionale, autorizzazioni degli organi direttivi di caccia programmata, assicurazione obbligatoria;
- Il calendario venatorio regionale e provinciale;
- Le giornate e gli orari di caccia;
- I luoghi non tabellati vietati alla caccia;
- Le zone tabellate vietate alla caccia;
- Le modalità di caccia vietate;
- Gli appostamenti di caccia;
- I cani da caccia e loro uso;
- Le zone per l'addestramento dei cani da caccia;
- La gestione programmata della caccia (A.T.C., C.A. e loro funzioni);
- La gestione privata della caccia (aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie);
- Il concetto di zona faunistica delle Alpi;
- Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria;
- Le sanzioni amministrative e penali e le relative procedure.

B) ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA

- Le vocazioni faunistiche regionali;
- Le caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio";
- Le specie selvatiche ``particolarmente protette'', ``protette'' e ``cacciabili'';
- Il riconoscimento delle principali specie della fauna selvatica nazionale e regionale;
- La definizione di fauna selvatica ``stanziale'', ``erratica'' e ``migratoria'';
- Le principali malattie e zoonosi della fauna selvatica.

C) ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA E RELATIVA LEGISLAZIONE

- Le armi e le munizioni consentite e vietate per la caccia;
- Loro custodia, controllo, manutenzione e trasporto durante l'esercizio venatorio;
- Le misure di sicurezza e di prevenzione degli incidenti contro la propria e l'altrui persona;
- Le armi rigate e ad anima liscia;
- Concetto di calibro dell'arma;
- Le ottiche di mira;
- Gli altri mezzi di caccia consentiti.

D) TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

- Il concetto di ``ecologia'', ``catena alimentare'' e ``piramide alimentare'' della fauna selvatica;
- Gli ``agro-eco-sistemi'';
- I terreni in attualità di coltivazione potenzialmente danneggiabili dall'esercizio venatorio;
- I principali danni della fauna selvatica alle produzioni agricole;
- Le norme di prevenzione degli incendi agro-forestali;

- I miglioramenti ambientali con finalità faunistica;
- Gli effetti dei ripopolamenti faunistici sull'ambiente;
- Le differenze tra "ripopolamenti", "reintroduzioni" e "introduzioni" di fauna selvatica.

E) NORME DI PRONTO SOCCORSO

- Il sistema respiratorio;
- Il sistema cardio-circolatorio;
- Rianimazione cardio-polmonare;
- Le ferite, le fratture, le distorsioni, le lussazioni e il loro trattamento;
- Il morso di vipera e la puntura d'insetto;
- L'annegamento, l'assideramento e il congelamento.

F) COMPORTAMENTO VENATORIO E IGIENE DELLA SELVAGGINA CACCIATA

- Il porto del fucile durante l'esercizio venatorio;
- Lo sparo in condizione di sicurezza;
- Il rapporto con gli altri cacciatori anche nel caso di abbattimento contestato;
- La prudenza nell'esercizio venatorio;
- Il comportamento dell'animale colpito;
- Il comportamento del cacciatore sulla carcassa dell'animale abbattuto;
- Igiene delle carni dei capi abbattuti.

2. Oltre alle predette materie ed argomenti, costituiscono materie per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi:

- Le disposizioni normative riguardanti specificamente la zona delle Alpi;
- La specifica conoscenza della fauna alpina protetta o oggetto di caccia e della sua biologia;
- I principi di gestione venatoria della fauna alpina (censimenti, abbattimenti, il controllo dei capi abbattuti);
- Le armi consentite in zona Alpi e le problematiche relative al tiro con fucile ad anima rigata.

3. Costituiscono, invece, materie per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei:

- La legislazione venatoria e quella relativa al commercio e alla detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione;
- La biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento all'individuazione e al riconoscimento delle specie cacciabili;
- Le tecniche di tassidermia ed imbalsamazione;
- Le nozioni generali e tecniche d'impiego delle varie sostanze chimiche, con specifico riguardo alla loro tossicità e alle precauzioni di conservazione, manipolazione e smaltimento.

4. Nella prova d'esame per il rilascio dell'abilitazione venatoria il candidato deve dimostrare di possedere:

- sufficienti nozioni nell'ambito delle materie indicate alle lettere A, B, C, D, E ed F del presente articolo;
- sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.

5. Nella prova d'esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi il candidato deve dimostrare di possedere:

- sufficienti nozioni nell'ambito delle materie indicate al 1° e 2° comma del presente articolo;
- sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia, con particolare riferimento a quelle consentite in zona Alpi.

6. La prova d'esame per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione di spoglie animali e trofei consta di un colloquio orale in cui il candidato deve mostrare di possedere nozioni sufficienti nell'ambito delle materie indicate al 3° comma del presente articolo.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Nel corso dell'anno sono previste, di norma, n..... sessioni d'esame "ordinarie" articolate in più sedute

ART.7

CORSO E ESAME DI ABILITAZIONE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

1. La caccia di selezione agli ungulati può essere praticata, ai sensi del disposto di cui al 3° comma dell'art.41 della L.R. n.70/96, solamente da coloro che abbiano conseguito ulteriore specifica abilitazione.
2. L'abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati è subordinata alla frequenza di un corso di preparazione organizzato dalla Provincia d'intesa con l'organo di gestione, ovvero dal comitato stesso previa autorizzazione provinciale, e al superamento di un esame finale.
3. Il corso di preparazione di cui al precedente comma consta, in ossequio a quanto disposto con D.G.R. 25/06/1997, n.61-20302, di almeno 12 ore di lezioni teoriche e di altrettante ore di lezioni pratiche sul campo.
4. Le lezioni teoriche attengono approfondimenti specifici su:
 - Le principali caratteristiche e differenze tra le famiglie, le specie, i sessi e le classi d'età degli ungulati oggetto di caccia;
 - I principi di gestione venatoria degli ungulati alpini (censimenti qualita-quantitativi, abbattimenti selettivi, forme di controllo dei capi abbattuti);
 - Le problematiche relative al tiro con fucile ad anima rigata ed la valutazione delle distanze di tiro;
 - La valutazione del trofeo.
5. Le lezioni pratiche sul campo si espletano in uscite in cui viene messo in pratica quanto esposto nelle lezioni teoriche.
6. La prova d'esame per il rilascio dell'abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati, da prevedersi, di norma, nella sessione "ordinaria" della Commissione del mese di giugno, cui sono ammessi i candidati che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di lezione di cui al precedente 3° comma, consta anche di:
 - una prova pratica sul campo, in cui il candidato deve dimostrare capacità a riconoscere gli ungulati e il loro ambiente;
 - una prova di tiro presso i poligoni abilitati o altre strutture idonee, con fucile da caccia con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm.5,6, con bossolo a vuoto non inferiore a mm.40, nella quale il candidato deve piazzare sulla spalla di un ungulato alpino in sagoma, all'interno di un cerchio immaginario del Ø di cm. 20, alla distanza di 200 metri, almeno 3 proiettili su 5, purchè i 2 rimanenti siano piazzati all'interno di una corona di cm. 2,5 esterna al cerchio, avendo due serie di tiri a disposizione.

ART.8
DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONE D'IDONEITA'

1. La Commissione, con apposito verbale sottoscritto dai Commissari e dal segretario presenti, esprime, per ciascun candidato esaminato, giudizio finale di idoneità o non idoneità.
2. La Commissione dichiara idoneo il candidato solamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito un giudizio favorevole in ciascuna delle materie di cui al precedente art.6.
3. L'abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati è comunque subordinata al conseguimento di un giudizio favorevole sia nella prova pratica sul campo che nella prova di tiro con fucile da caccia ad anima rigata.
4. Al candidato dichiarato idoneo è rilasciata formale certificazione di abilitazione o autorizzazione in bollo a corso legale, sottoscritta dal Presidente della Commissione esaminatrice.
5. Il candidato dichiarato non idoneo riceve formale comunicazione dell'esito dell'esame e può essere ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla data del precedente esame.

ART.9
COMPENSI E RIMBORSI ALLA COMMISSIONE

1. Ai componenti e al segretario della Commissione è attribuito, per ciascuna seduta d'esame valida, oltre alle spese di viaggio in quanto dovute, un gettone di presenza lordo pari a quello previsto per i consiglieri provinciali.
2. Il gettone di presenza è raddoppiato nel caso in cui la seduta riguardi la prova pratica sul campo e la prova di tiro di cui al 6° comma del precedente art.7.
3. Alla guida alpina di cui al 4° comma del precedente art.2 è attribuito, per l'accompagnamento durante la lezione sul campo e la prova pratica, di cui al 5° e 6° comma del precedente art. 7, un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai componenti della Commissione ai sensi del 2° comma del presente articolo.

ART.10
NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al disposto dell'art.22 delle Legge 11/02/1992, n.157, degli art.34, 40, 41, 42 e 43 della L.R. 04/09/1996, n.70 e della D.G.R. 25/06/1997, n.61-20302.